

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE, SPECIALISTICHE ED ODONTOSTOMATOLOGICHE DELL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE (Di.SCO)

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Scienze Cliniche, Specialistiche ed Odontostomatologiche (Di.SCO) dell'Università Politecnica delle Marche con sede in Ancona, in ottemperanza della Legge 240/2010.

ART. 2 – Funzioni

1. Il Dipartimento di Scienze Cliniche, Specialistiche ed Odontostomatologiche dell'Università Politecnica delle Marche è struttura organizzativa primaria autonoma preposta allo svolgimento dell'attività didattica e della ricerca scientifica finalizzata anche alle attività assistenziali, inerenti le aree scientifiche, omogenee per fini o per metodi, ricomprese nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

FIS/07 Fisica Applicata
BIO/10 Biochimica
BIO/13 Biologia Applicata
MED/20 Chirurgia Pediatrica e Infantile
MED/24 Urologia
MED/28 Malattie Odontostomatologiche
MED/31 Otorinolaringoiatria
MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia
MED/37 Neuroradiologia
MED/38 Pediatria Generale e Specialistica
MED/40 Ginecologia e Ostetricia
MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate

Il Dipartimento è dotato di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, regolamentare, gestionale, contrattuale nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto di Autonomia dell'Università Politecnica delle Marche, dei Regolamenti e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione. Nell'esercizio dell'autonomia didattica il Dipartimento opera conformemente agli indirizzi del Senato Accademico e della Facoltà.

D'intesa con le altre strutture preposte all'attività didattica, concorre ad essa mettendo a disposizione le risorse di cui dispone; nell'ambito delle discipline relative ai settori scientifico-disciplinari di competenza, il Dipartimento ne promuove e organizza il relativo studio, contribuendo alla qualificazione didattica.

2. Ai settori scientifico-disciplinari inizialmente indicati se ne potranno aggiungere altri, nell'ambito e nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Generale d'Ateneo, senza che ciò comporti la modifica del presente Regolamento.

ART. 3 – Attribuzioni

1. Ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori di ruolo e dei ricercatori, e il loro diritto di accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, il Dipartimento

esercita le attribuzioni previste dallo Statuto di Ateneo.

ART. 4 –Afferenze al Dipartimento

1. Afferiscono al Dipartimento i professori di ruolo, i ricercatori inquadrati nei settori scientifico disciplinari ricompresi nel Dipartimento, coerentemente con i criteri stabiliti nel presente regolamento, e il personale tecnico-amministrativo assegnato per il suo funzionamento. Fanno inoltre riferimento al Dipartimento gli assegnisti di ricerca e i titolari di contratto di insegnamento di cui all'art. 23 della L. 240/2010, le cui ricerche e i cui insegnamenti siano riferibili a settori scientifico disciplinari pertinenti o affini al Dipartimento stesso.
2. L'afferenza dei Professori e dei Ricercatori viene disposta con Decreto Rettorale all'esito della procedura prevista dal Regolamento chiamate dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge n. 240/2010 e del Regolamento per l'assunzione dei Ricercatori a tempo determinato, ed a seguito, per i Professori di prima e seconda fascia, del Decreto di nomina, per i Ricercatori della Delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della chiamata.
3. L'afferenza su richiesta di trasferimento di un Professore o Ricercatore da altra struttura dipartimentale dell'Università Politecnica delle Marche, avviene con Decreto del Rettore, previa domanda corredata di curriculum vitae rivolta al Direttore del Dipartimento. Entro 30 giorni dalla ricezione, la richiesta viene sottoposta all'approvazione del Consiglio, previa valutazione da parte della Giunta di Dipartimento, che valuta l'omogeneità dei fini e dei metodi della ricerca e della didattica del richiedente con quelli del Dipartimento. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare del richiedente sia già ricompreso tra quelli presenti nel Dipartimento, la delibera di accettazione viene trasmessa al Rettore ai fini della formalizzazione dell'afferenza. Nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia ricompreso tra quelli presenti nel Dipartimento, la delibera di accoglimento viene trasmessa al Senato Accademico per l'approvazione. In caso di non accoglimento della richiesta di afferenza, l'interessato può presentare ricorso al Senato Accademico che delibera in via definitiva.

ART. 5 – Sezioni

1 Al fine di rendere operative le proprie finalità istituzionali, il Dipartimento è articolato nelle seguenti sezioni, scientificamente omogenee, costituite con delibera C.d.d.30.10.2012):

- **Scienze Odontostomatologiche** (alla quale afferiscono i settori scientifico disciplinari: MED/28 Malattie Odontostomatologiche – MED/31 Otorinolaringoiatria)
- **Scienze Biologiche, Biochimiche e Fisiche** (alla quale afferiscono i settori scientifico disciplinari: BIO/13 Biologia Applicata – BIO/10 Biochimica – FIS/07 Fisica Applicata)
- **Scienze Cliniche Specialistiche** (alla quale afferiscono i settori scientifico disciplinari: MED/36 Diagnostica per Immagini e Radioterapia – MED/37 Neuroradiologia - MED/20 Chirurgia Pediatrica e Infantile – MED/38 Pediatria Generale e Specialistica - MED/49 Scienze Tecniche Dietetiche Applicate - MED/24 Urologia - MED/40 Ginecologia e Ostetricia)

2- Ogni sezione è composta da almeno 10 docenti; ciascun afferente può aderire a una sola sezione. Le sezioni non hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Ogni sezione designa un proprio responsabile scelto tra i docenti di ruolo afferenti alla sezione stessa. La designazione dei Responsabili di Sezione dovrà essere formalizzata dal Consiglio di Dipartimento. Qualora, durante il mandato, il Responsabile di sezione cessi

dalla carica per collocamento a riposo o per altre cause, la sezione dovrà provvedere, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della cessazione, a designare un altro Responsabile. Se entro il suddetto termine non perverrà alcuna notifica di designazione, il Direttore del Dipartimento procederà egli stesso alla designazione del nuovo Responsabile di Sezione;

Il Responsabile di Sezione può designare un sostituto in caso di assenza o temporaneo impedimento;

Il Responsabile di Sezione adotta, concordemente con i componenti la propria sezione, ogni iniziativa che sia idonea ad un suo migliore funzionamento.

Il Responsabile di Sezione partecipa ai lavori della Giunta quale componente di diritto.

ART. 6 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Direttore;
 - c) la Giunta;

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

ART. 7 – Attribuzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di gestione e di programmazione del Dipartimento.
2. Ai sensi di quanto espressamente indicato all'art. 29 dello Statuto di questo Ateneo, il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
 - b) detta i criteri per l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
 - c) approva, su proposta del Direttore, l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate dall'Amministrazione o acquisite da terzi;
 - d) propone, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento che viene approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
 - e) propone secondo la procedura stabilita dai Regolamenti, in accordo con gli eventuali indirizzi della Facoltà, la selezione e la chiamata dei professori da sottoporre al parere del Senato Accademico e alla delibera del Consiglio di Amministrazione, come pure propone la selezione e l'assunzione di ricercatori a tempo determinato;
 - f) approva il piano dell'offerta formativa del Dipartimento e il manifesto degli studi in accordo con quelli proposti dalla Facoltà;
 - g) delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, con il coordinamento della Facoltà;
 - h) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;

- i) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica ed esprime parere sull'attività didattica dei docenti;
- l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica;
- m) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- n) cura la gestione dei locali per quanto riguarda le parti non strutturali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o) propone l'attivazione o la disattivazione delle strutture di ricerca e servizio di sua pertinenza;
- p) elabora annualmente e sottopone al parere consultivo della Facoltà le sue linee programmatiche in materia di didattica, nonché le proposte di reclutamento.

3. Delibera altresì su tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Per le deliberazioni relative alle lettere e) ed i) la composizione è limitata al personale della fascia corrispondente ed a quelle superiori, e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

ART. 8 – Composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i professori ed i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - c) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari ad un terzo del personale stesso, fino ad un massimo di un sesto del personale di cui alla lett. b);
 - d) i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, afferenti al Dipartimento;
 - e) i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione, afferenti al Dipartimento;
 - f) il Responsabile Amministrativo che svolge anche funzioni di Segretario Verbalizzante;
 - g) un rappresentante dei docenti a contratto e uno degli assegnisti di ricerca, senza diritto di voto.
2. Il numero complessivo delle rappresentanze di cui alle lett. d) ed e) è pari al 15% dei professori e ricercatori componenti del Consiglio di Dipartimento, di cui uno fra gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca ed uno fra gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, con arrotondamento per difetto in caso di frazione di numero inferiore a cinque, e per eccesso in caso di frazione uguale o superiore a cinque.
3. La durata dei mandati delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento è pari a un triennio accademico, eccezion fatta per le rappresentanze degli studenti la cui durata di ogni mandato è biennale.
4. Tutti i mandati delle rappresentanze sono rinnovabili per una sola volta.
5. La mancata designazione di una o più rappresentanze nel Consiglio non pregiudica la validità della composizione dell'Organo.

ART. 9 – Elezioni della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo

1. Le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento almeno due mesi prima della scadenza del mandato delle rappresentanze stesse, e comunque entro e non oltre il 15 settembre antecedente l'inizio del triennio accademico;
2. Il provvedimento di indizione delle elezioni deve intervenire almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata, e deve contenere oltre al calendario elettorale la nomina della commissione di seggio che dovrà sovrintendere alle operazioni elettorali. La commissione dovrà essere composta da un professore afferente al Dipartimento, con funzioni di Presidente, un docente, ed una unità di personale tecnico amministrativo con funzioni di Segretario. Ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti ed, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato anagraficamente più giovane.
3. Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno 1/3 degli aventi diritto; in caso di mancato raggiungimento del quorum le operazioni di voto verranno ripetute nella settimana successiva, ed in tal caso le votazioni saranno valide indipendentemente dal numero dei votanti.
4. Ha diritto di voto il personale di ruolo assegnato al Dipartimento. L'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo ad eccezione del personale comandato e del personale che si trova in regime di aspettativa senza assegni. Sono comunque esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
5. In caso di dimissioni anticipate dalla carica o di cessazione dal servizio o di altre cause di decadenza, il rappresentante è sostituito con il primo dei non eletti in graduatoria, ed il nuovo eletto dura in carica per lo scorcio del relativo mandato.
6. Se non vi sono altri candidati disponibili per la sostituzione, il Direttore di Dipartimento indice elezioni suppletive, qualora la "vacatio" si verifichi prima di sei mesi dalla scadenza naturale del mandato. Nel caso di un nuovo eletto il mandato ha durata per lo scorcio dello stesso.

ART. 10 – Designazione della rappresentanza degli assegnisti di ricerca e professori a contratto

1. Le rappresentanze dei professori a contratto e degli assegnisti di ricerca sono designate all'interno di ciascuna categoria, sulla base di un elenco predisposto fra tutti coloro che abbiano stipulato un contratto di insegnamento almeno per il 1° anno accademico a cui si riferisce il mandato nel settore scientifico disciplinare afferente al Dipartimento o per il conferimento di un assegno di ricerca attivato presso il Dipartimento stesso, avente durata almeno per il 1° anno accademico a cui si riferisce il mandato. La designazione avverrà con voto palese, su una rosa di almeno cinque nominativi per ciascuna categoria, proposta dal Direttore di Dipartimento, compatibilmente al numero di assegnisti e titolari di insegnamento che fanno riferimento al Dipartimento. Risulteranno designati il docente e l'assegnista che abbiano ricevuto il numero maggiore di voti, cioè la maggioranza relativa tra i voti che sono stati espressi. Qualora risulti un solo nominativo per ciascuna categoria, quest'ultimo entra di diritto a far parte del Consiglio di Dipartimento. In caso di parità di voti prevalgono il docente e l'assegnista titolare del contratto da minor tempo; in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

ART. 11 – Modalità di riunione

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore non meno di tre volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
2. La convocazione del Consiglio, con il relativo Ordine del Giorno, è inviata a tutti gli interessati, presso la sede del Dipartimento, almeno 5 giorni prima della riunione, ridotti a due in caso di motivata urgenza. La convocazione viene inviata in formato elettronico. Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio di Dipartimento, valgono i principi generali relativi al funzionamento degli organi collegiali, così come segue:
 - è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti; nel computo per determinare tale maggioranza si detrae il numero degli assenti giustificati. Si ritengono comunque assenti giustificati i consiglieri che si trovino ufficialmente in missione, ferie, congedo a vario titolo. La verifica del numero legale nel corso della seduta viene effettuata su richiesta di almeno uno dei consiglieri;
 - le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, e cioè con la metà più uno di coloro che partecipano alla votazione, compresi gli astenuti, salvo che, per determinati argomenti, non sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.
 - nelle deliberazioni per le quali è prevista la maggioranza assoluta, queste si intendono adottate con la metà più uno dei componenti l'organo deliberante, a prescindere dal numero dei votanti e dei presenti;
 - i componenti del Consiglio non partecipano alla adunanza sulle questioni che riguardano direttamente la loro persona o che riguardano parenti e affini entro il quarto grado;
 - i verbali, una volta resi esecutivi, sono pubblicati nell'Area Riservata del sito del Dipartimento ed accessibili dai componenti del Consiglio di Dipartimento stesso.

IL DIRETTORE**ART. 12 – Attribuzioni**

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento. Egli convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento e la Giunta, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile e patrimoniale del Dipartimento, esercitando tutte le attribuzioni previste dallo Statuto di questa Università, ed in particolare:
 - a) predispone annualmente un rapporto di autovalutazione sulle attività di ricerca svolte nel Dipartimento, sentita la Giunta;
 - b) e' responsabile del controllo della qualità e dell'efficacia della funzione didattica anche ai fini delle certificazioni di qualità e dell'accreditamento dei Corsi di Studio. A tal fine predispone una relazione annuale da inviare al Rettore che ne cura l'inoltro agli organi competenti;
 - c) provvede autonomamente, senza l'approvazione del Consiglio, a tutte le spese al di sotto del limite stabilito per ogni singola spesa dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;
 - d) adotta provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla sua approvazione nella prima adunanza successiva;

- e) e' responsabile, in qualità di datore di lavoro per la sicurezza, della gestione e della sicurezza negli spazi di competenza;
- f) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti.

ART. 13 – Elezioni del Direttore

1. Le elezioni del Direttore di Dipartimento sono indette dal Decano, con proprio provvedimento, nei quattro mesi precedenti la data di scadenza del mandato e comunque entro e non oltre il 15 Settembre antecedente l'inizio del triennio accademico. In tale provvedimento è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della stessa sia assicurato prima della scadenza del mandato stesso.
2. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento, ad esclusione della rappresentanza dei docenti a contratto e degli assegnisti di ricerca che partecipano al Consiglio senza diritto di voto.
3. Il Direttore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento. In caso di indisponibilità di professori di I fascia, la carica di Direttore può essere affidata ad un professore di II fascia, a tempo pieno afferente al Dipartimento. L'elettorato passivo spetta ai professori che assicurano un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato. Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano in regime di aspettativa senza assegni, sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
4. Entro il decimo giorno antecedente a quello indicato per le votazioni, il Responsabile Amministrativo del Dipartimento predispone in via definitiva gli elenchi dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo.
5. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancato raggiungimento del risultato elettorale prescritto, si procede ad una seconda votazione e il Direttore risulta eletto a maggioranza dei votanti. La votazione in quest'ultimo caso è valida se hanno partecipato al voto almeno 1/3 degli aventi diritto. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Rimane fermo il quorum per la validità della votazione. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
6. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
7. Il Decano nomina la commissione di seggio che sovrintende le operazioni elettorali composta da un professore afferente al Dipartimento con funzioni di presidente, un professore associato, un ricercatore e dal Responsabile Amministrativo o suo delegato con funzioni di segretario, afferenti al Dipartimento.
8. Al termine delle votazioni, la Commissione effettua pubblicamente le operazioni di scrutinio e redige un verbale delle operazioni elettorali indicando il nominativo dell'eletto.
9. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta. Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore ed è tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato nei limiti stabiliti dalla legge. In caso di dimissioni anticipate dalla carica o di cessazione dal ruolo o di altre cause di decadenza, il Decano provvede entro trenta giorni dalla vacanza ad indire nuove elezioni e le funzioni sono temporaneamente assunte dal Vice Direttore di Dipartimento. Il neo eletto assume la carica in corso d'anno. Qualora il neo eletto assuma la carica entro il 30 giugno, il triennio decorrerà dal 1° novembre

dell'anno precedente; qualora il neo eletto assuma la carica oltre questo termine, il triennio decorrerà dal 1° novembre successivo alla elezione.

10. Il Direttore designa un Vice Direttore fra i professori di ruolo del Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. Il Vice Direttore è nominato con Decreto Rettorale e cessa d'ufficio insieme al Direttore.

GIUNTA DI DIPARTIMENTO

ART. 14 – Attribuzioni e composizione

1. La Giunta di Dipartimento è organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare:

- a) ha compiti istruttori e propositivi su tutte le materie attribuite al Consiglio di Dipartimento;
- b) delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.

2. La Giunta è composta da:

- a. il Direttore, che la presiede;
- b. il Vice-Direttore, che in caso di assenza del Direttore assume le funzioni di Presidente;
- c. il Responsabile Amministrativo;
- d. i Responsabili di Sezione;
- e. due rappresentanti dei professori ordinari, due rappresentanti dei professori associati, due rappresentanti dei ricercatori;
- f. un rappresentante del personale tecnico – amministrativo;
- g. due rappresentanti degli studenti eletti all'interno della medesima componente in Consiglio di Dipartimento

3. I responsabili di sezione sono designati tra i docenti afferenti alla sezione stessa.

4. Il Direttore, il Vice-Direttore, il Responsabile Amministrativo ed i Responsabili di Sezione, sono membri di diritto. I rappresentanti di cui alla lettera e) vengono designati tra i componenti del Consiglio nell'ambito delle rispettive categorie di appartenenza. Il rappresentante di cui alla lettera f) viene eletto tra i componenti del consiglio nell'ambito della categoria di appartenenza.

5. I responsabili di sezione ed i rappresentanti di cui alla lett. e) sono scelti tra coloro che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato.

6. Le elezioni della rappresentanza di cui alla lett. f) sono indette dal Direttore di Dipartimento, avvengono a scrutinio segreto, ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, quello con più anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane anagraficamente. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

7. La durata della Giunta è pari a un triennio accademico, eccezion fatta per le rappresentanze degli studenti la cui durata di ogni mandato è biennale. In caso di cessazione anticipata del mandato del Direttore, la Giunta rimane in carica fino alla naturale scadenza. Tutti i mandati delle rappresentanze sono rinnovabili per una sola volta.

8. I componenti la Giunta sono rieleggibili. In caso di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, al rappresentante eletto subentra il successivo quale risulta dall'elenco delle votazioni; in caso di carica designata occorre procedere ad altra designazione. Il nuovo eletto o designato cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato.

9. Delle sedute della Giunta viene redatto verbale.

ART. 15 – Convocazione

1. La Giunta si riunisce sotto la presidenza del Direttore, per iniziativa di questo o su richiesta di almeno due terzi (2/3) dei suoi componenti. La convocazione e la relativa documentazione è diramata per posta elettronica a tutti gli interessati almeno cinque giorni prima della riunione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, tramite posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima della riunione stessa..
2. Per la validità delle riunioni devono essere presenti alle sedute i due terzi (2/3) dei suoi componenti, ivi compreso il Direttore, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Le decisioni della Giunta sono assunte dalla maggioranza assoluta dei presenti ove non diversamente previsto dalle norme di legge. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
Su determinati argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni della giunta possono essere invitati, senza diritto di voto, rappresentanti dei settori scientifico – disciplinari coinvolti nella discussione.

ART. 16 - Responsabile amministrativo del Dipartimento

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile Amministrativo che, sulla base delle direttive impartite dagli organi di governo del Dipartimento, collabora con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, mediante anche l'emissione di atti a rilevanza esterna. In particolare :
 - organizza le risorse umane e strumentali assegnate alla Segreteria amministrativo-contabile del Dipartimento e ne coordina le attività assumendo la responsabilità in solido con il Direttore dei conseguenti atti;
 - esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto di Autonomia dell'Università Politecnica delle Marche e dai Regolamenti di Ateneo.

ART. 17 - Laboratori

1. Il Consiglio di Dipartimento individua i laboratori per lo svolgimento della sua attività didattica e di ricerca. A tale scopo sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca e di servizio che comportano l'uso di strumentazione ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. I laboratori si distinguono sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che per i casi di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
2. Il Direttore individua, tra i docenti e i ricercatori del Dipartimento, il responsabile dell'attività didattica e di ricerca per ogni laboratorio.

3. In merito al laboratorio di cui è responsabile, il docente o ricercatore deve:

- (a) collaborare con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.
- (b) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
- (c) adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- (d) nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvedere direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate;
- (e) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- (f) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di cui all'art. 17 comma 1, lettera a) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sulla base della valutazione dei rischi;
- (g) all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identificare tutti i soggetti esposti a rischio;
- (h) informare tutti i soggetti esposti a rischio identificati sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.
- (i) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro per la sicurezza con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

ART. 18 – Sicurezza e salute nel Dipartimento

La valutazione dei rischi e la predisposizione di sistemi di prevenzione in materia di tutela della salute dei lavoratori negli spazi del Dipartimento è responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza individuato nella figura del Direttore del Dipartimento. Nello svolgimento dei compiti previsti dalle normative vigenti concernenti la sicurezza, il Direttore identifica una unità di personale con adeguata formazione designandola come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). I compiti dell'RSPP sono quelli del servizio di prevenzione e protezione stesso e ne indicano un ruolo consultivo e propositivo con funzione di supporto tecnico al Direttore, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il Direttore nomina il Medico Competente (MC) per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti, nomina inoltre, i preposti per le attività di radioprotezione come da regolamento per la gestione della radioprotezione.

ART. 19 - Beni immobili e mobili del Dipartimento

1. Il Direttore è Consegretario dei beni immobili assegnati al Dipartimento. Nell'uso dei beni immobili il Consegretario segnala al Responsabile del Centro Sviluppo Gestione Edilizia gli

interventi ritenuti necessari alla buona conservazione e mantenimento dei beni stessi secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Patrimoniale d'Ateneo.

2. Il Direttore è consegnatario dei beni mobili del Dipartimento, che gestisce secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Patrimoniale d'Ateneo. Il Consegnatario è responsabile del corretto uso, corretta conservazione e manutenzione dei beni registrati ed iscritti nelle scritture patrimoniali del Dipartimento.

ART. 20 - Modalità per l'ammissione degli studenti, specializzandi, dottorandi, assegnisti.

1. I dottorandi, i titolari di contratti di ricerca, i titolari di assegni di ricerca ed i frequentatori autorizzati, possono fruire delle strutture e partecipare alle attività di ricerca del Dipartimento sotto la responsabilità di un docente-ricercatore del Dipartimento.
2. Le domande possono essere presentate in ogni momento con la firma di presentazione del responsabile della ricerca, presso la Segreteria del Dipartimento e devono essere autorizzate dal Direttore del Dipartimento. L'autorizzazione alla frequenza può essere revocata in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Direttore.
3. Al termine delle attività di ricerca cessa automaticamente la frequenza del Dipartimento da parte delle suddette categorie.
4. Gli studenti iscritti presso l'Ateneo di Ancona sono ammessi a frequentare le strutture del Dipartimento per le finalità didattiche e scientifiche inerenti il loro percorso formativo, e comunque sotto la Responsabilità scientifica di un Docente afferente al Dipartimento previo nulla osta del Direttore della struttura.

ART. 21 - Disposizioni finali.

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti. Il Regolamento è emanato con Decreto Rettorale, su delibera del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. Le eventuali proposte di modifica al presente Regolamento devono essere presentate da un minimo di 1/3 dei componenti del Consiglio di Dipartimento. Per essere approvate, le modifiche devono essere deliberate in Consiglio dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa generale vigente, allo Statuto di Autonomia dell'Università Politecnica delle Marche, ed ai Regolamenti di Ateneo.